

Ministero della Giustizia

n. 91, 04.11.2014, Sezione ufficiale /ENTI E MINISTERI / pagina 25

**Decreto Nº 3, 24 .10.2014 riordina le modalita' operative per la tenuta dei registri
sull' adozione internazionale e l'ottenimento del consenso del Ministro della
Giustizia**

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Questo decreto stabilisce le modalita' operative inerenti:

1. la tenuta e contenuto dei registri, considerando i dispositivi dell'art. 113, comma. 1 , CF;
2. l'ottenimento del consenso del Ministro della Giustizia sull'adozione internazionale di un bambino con dimora nella Repubblica di Bulgaria da persona con dimora all'estero;
3. acquisizione di misure speciali nei casi di cui all'art. 112, comma 6 , CF,

Art. 2. Il Ministro della Giustizia osserva le misure necessarie per proteggere i dati personali e la privacy , considerando la legge per la protezione dei dati personali.

Art. 3. (1) L'adozione internazionale di un bambino con dimora nella Repubblica di Bulgaria viene effettuata , considerando i dispositivi dell'art. 21 della Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia che fu approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 (ratificata attraverso approvazione di maggioranza qualificata – GU, n. 32 del 1991) (GU, n. 55 del 1991) e dalla Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale fatta a l'Aja il 29 maggio 1993 (ratificata attraverso Legge – GU, n. 16 del 2002) (GU, n. 78 del 2002)

(2) L'adozione internazionale di cui all' art.1 viene effettuata per il tramite la mediazione di un'organizzazione autorizzata a norma dell'art. 116, CF, o da un autorità centrale a norma della Convenzione d'Aja .

Art. 4. L'inter di adozione internazionale prende atto dopo l'iscrizione nei registri a norma dell'art. 113, comma 1, punto 1 - 3 , CF esclusi i casi previsti dall' art.82, comma 2, CF.

CAPO II

REGISTRI DI ADOZIONE INTERNAZIONALE

SEZIONE I

PRINCIPI GENERALI

Art. 5. (1) Il Ministero della Giustizia conserva i registri a norma dell'art. 113, comma 1 CF in forma elettronica.

(2) Il Registro di cui all'art. 113, comma 1, punto 1 CF contiene: data d'iscrizione e numero del dossier del bambino, data e numero prossimo, nome e cognome, numero civico, data e posto di nascita, stato di salute, nomi dei genitori e contatti col bambino, nomi sorelle/fratelli e relazione emotiva, misura di protezione, decisioni di CAI /Consiglio per le adozioni internazionali/, assenso giudiziale d'adozione, altri dati rilevanti.

(3) Il Registro di cui all'art. 113, comma 1, punto 2 CF contiene: data d'iscrizione e numero del dossier degli aspiranti genitori adottivi; data e numero unico prossimo; nome e cognome; data di nascita; stato di dimora, decreto d'idoneità all'adozione e validità, caratteristiche del bambino desiderato; conferimento di mediazione (incarico) a norma dell'art. 3, comma 2 ed l'organizzazione autorizzata estera; decisioni di CAI ; decreto d'idoneità all'adozione; osservazione postadottiva; altri dati rilevanti.

(4) Il Registro di cui all'art. 113, comma 1, punto 3 CF contiene: data d'iscrizione e numero del dossier degli aspiranti genitori adottivi; data e numero unico prossimo; nome e cognome; data di nascita; decreto d'idoneità all'adozione e validità, stato di dimora e caratteristiche del bambino desiderato; conferimento di mediazione all'organizzazione autorizzata bulgara; agenzia sociale di competenza, data di spedizione del dossier, data di ricezione della proposta e le caratteristiche del bambino; data di ricezione assenso / dissenso degli adottanti e dal Ministro della Giustizia ; data consenso all'adozione e altri dati rilevanti.

(5) Il Registro di cui all'art. 113, comma 1, punto 4 CF contiene: data d'inserzione e numero del dossier di autorizzazione; data d'iscrizione; numero unico prossimo; denominazione dell'organizzazione in bulgaro e latino; sede del mediatore; nome del legale rappresentante; numero, data e validità dell'autorizzazione; stati con cui l'organizzazione è autorizzata operare; spese massime per ogni stato ; numero nel registro centrale a norma dell'art. 45 DLGSONLUS; dati costitutivi; C.F.; segnalazioni, prescrizioni obbliganti e altri dati rilevanti.

Art. 6. (1) Aggiornamenti pur non riconducibili alla cancellazione vanno iscritti.

(2) L'iscrizione viene effettuata in modo di non coinvolgere i dati già apportati.

(3) In caso di cancellazione va iscritta la data ed il motivo.

SEZIONE II

REGISTRO DEI BAMBINI IDONEI ALL'ADOZIONE COMPLETA DA GENITORI ADOTTIVI CON DIMORA ALL'ESTERO

Art. 7. (1) Quando sono presenti le condizioni dell'art. 113, comma 2 CF, la CA /Consiglio per le adozioni/ presso l' Agenzia di assistenza sociale invia il dossier coi documenti in originale del bambino presso il Ministero della Giustizia. Copie dei documenti si conservano nell'Agenzia regionale.

(2) Il dossier contiene:

1. coppia autentica dell'atto di nascita';
2. certificato di nascita';
3. documenti dell'iscrizione nel registro a norma dell'art. 83, comma 2 CF – notifica a norma dell'art. 84, comma 1 o 2 CF; richiesta a norma dell'art. 84, comma 3 – 5 CF; dichiarazioni d'assenso all'adozione completa dai genitori; relazioni a norma dell'art. 84, comma 3 CF; ordinanze a norma dell'art. 84, comma 6 CF, data di entrata in vigore - validata firma e timbro; documenti della notifica dell'ordinanza a norma dell'art. 84, comma 6 CF;
4. coppia autentica della sentenza/e che ordina la misura di protezione ai sensi Dlgs per la tutela dei minorenni e/o ordinanza del direttore dell'Agenzia di assistenza sociale per l'affido temporaneo;
5. relazione dello stato sociale a norma dell'art 83, comma 3 dell'ordinanza , concerne art. 86, comma 6 CF;
6. certificato rilasciato da un' autorità competente per l' approvazione di tutore o di fiduciario, quando previsto dalla legge.;
7. documenti accertanti avvenimenti ai sensi art. 113, comma 2 CF – protocolli della CA, comunicazioni/dissensi ed altri;
8. certificato medico del bambino ai sensi art. 83, comma 3 concerne art. 86, comma 6 CF;
9. caratteristica individuale del bambino- allegato N° 1;
10. quattro certificati con foto figura intera validate;
11. relazione dello stato giuridico - allegato N° 2;
12. certificati delle relazioni familiari e certificati di ordinanze restrittivi nei confronti dei genitori;
13. relazione approvante l'interesse del bambino - rilasciata dai servizi sociali, comprendente l'opinione del bambino e presenza/mancanza di relazione emotiva coi fratelli/sorelle.

Art. 8. (1) Il dossier viene esaminato entro un mese dalla sua deposizione.

(2) In caso di carenze o omissioni riscontrati ai sensi dell'art. 7, comma 2, punto 1 – 11, il Ministero della Giustizia invia comunicazione alla CA presso l'Agenzia sociale regionale in cui indica il termine di 30 gg. per integrare. La comunicazione avvisa che il mancato rispetto del termine conclude il procedimento.

(3) L'Agenzia sociale competente provvede all'accordanza dei documenti secondo le indicazioni.

(4) In caso l'integrazione non avviene entro il termine previsto ai sensi comma 2, il procedimento viene chiuso e i documenti spediti dietro al destinatario. Il Ministero della Giustizia notifica all'Agenzia sociale dei procedimenti conclusi ogni mese.

(5) Il bambino viene iscritto nel registro del Ministero della Giustizia, di cui all'art. 113, comma 1, punto 1 CF entro un mese alla deposizione del dossier o dei documenti indicati a comma 2. In caso che viene riscontrata l'impossibilità di raccogliere l'integrazione di cui all'art. 7, comma 2, punto 12 e 13, il bambino viene iscritto in base ai dati presenti.

(6) L'iscrizione viene effettuata in base alla sequenza della deposizione. Ogni bambino viene iscritto con numero unico prossimo.

(7) Per ogni iscrizione viene creato, mantenuto e conservato un dossier.

(8) Il Ministero della Giustizia notifica all'Agenzia sociale di competenza l'iscrizione nel registro e la necessità di cooperazione nell'adozioni internazionali e nazionali, così come la necessità di informare e preparare il bambino.

(9) L'Agenzia sociale rilascia gli aggiornamenti di cui all'art. 7, comma 2, punto 8 e 9 al Ministero della Giustizia ogni 3 mese, invece gli aggiornamenti di cui all'art. 7, comma 2, punto 5 e 10 – ogni 12 mesi, così come avvenimenti nuovi rilevanti di cui è venuta a conoscenza – entro 7 gg.

Art. 9. (1) La cancellazione dal registro accade in caso:

1. di adozione consentita;
2. il bambino diventa maggiorenne;
3. ritrovamento della provenienza del bambino;
4. l'assenso di adozione completa viene rimossa dai genitori;
5. di recupero della potestà, quando l'iscrizione è avvenuta ai sensi art. 84, comma 3 CF;
6. di ricongiungimento della famiglia d'origine;
7. di affido in una famiglia di parenti;
8. di decesso.

(2) Motivo per la cancellazione dai registri di un consenso all'adozione internazionale è l'entrata in vigore del decreto di ammissione all'adozione.

Nei casi di adozione nazionale la cancellazione avviene dopo la presentazione di una dichiarazione dall'Agenzia sociale.

(3) La cancellazione dal registro in caso il bambino diventa maggiorenne avviene d'ufficio, escluso il caso quando il dossier e'gia presentato al Tribunale.

(4) La cancellazione dal registro in caso di ritrovamento della provenienza o di recupero della potesta' avviene dopo l'entrata in vigore del decreto o dell'atto di nascita' rilasciato dopo il riconoscimento.

(5) La cancellazione dal registro in caso di rimozione dell'assenso di adozione completa dai genitori avviene dopo la deposizione di documentoo a norma art. 92 CF.

(6) La cancellazione dal registro in caso di ricongiungimento della famiglia d'origine o in caso di affido in famiglia di parenti avviene dopo la presentazione dell'ordinanza rilasciata dall'Agenzia sociale.

(7) La cancellazione dal registro in caso di decesso avviene dopo la presentazione dell'atto di morte.

(8) I documenti di comma 2 e comma 4 – 7 si depositano presso il Ministero della Giustizia dall'Agenzia sociale regionale.

(9) Nei casi di comma 1, il dossier del bambino di cui i documenti sono all'estero il Ministero della Giustizia notifica l'autorita' di competenza o l'ente mediatore autorizzato ai sensi art. 116 CF per la conclusione del procedimento e chiede il ritorno dei documenti del bambino dallo stato dove sono spediti.

(10) Nei casi di comma 1, punto 2 – 8 gli originali dei documenti vanno archiviati presso il Ministero, escluso il caso vi sia presente richiesta di restituzione dall'Agenzia sociale di tutto o di parte dei documenti.

(11) Il Ministero della Giustizia notifica per iscritto all'Agenzia sociale di competenza della cancellazione avvenuta dopo l'ammissione di adozione internazionale da una persona con dimora all'estero o in caso di affido alla famiglia dei parenti del bambino.

SEZIONE III

REGISTRO DEGLI ADOTTANTI DI CUI ALL'ART. 113, COMMA 1, PUNTO 2 CF

Art. 10. (1) Persona con dimora all'estero che desidera adottare bambino con dimora nella Repubblica di Bulgaria, deposita domanda al Ministero della Giustizia mediante l'autorita' centrale o l'ente mediatore autorizzato ai sensi art. 116 CF.

(2) La domanda puo essere composta dall'autorita' centrale o dall' ente mediatore autorizzato ai sensi art. 116 CF,

(3) La domanda contiene:

1. presentazione breve dell'adottante - nome, cittadinanza, numero di documento d'identità, data e posto di nascita, stato ed indirizzo di dimora;
2. breve stato di famiglia dell'adottante;
3. informazione riguardo lo stato economico e sociale dell'adottante;
4. informazione dello stato di salute dell'adottante e dei membri della famiglia;
5. informazione dell'autorità centrale; dell'ente mediatore autorizzato nello stato di dimora dell'adottante e dell'ente mediatore autorizzato ai sensi art. 116 CF;
6. le caratteristiche del bambino desiderato, conformi al decreto d'idoneità e le disponibilità degli aspiranti genitori adottivi di accettare bambini con bisogni speciali o ritardi nello sviluppo;
7. lettera di motivazione all'adozione;
8. data e firma

(4) allegati alla domanda:

1. decreto d'idoneità all'adozione a norma della legislatura vigente dello stato di dimora dell'adottante;
2. documento rilasciato da un autorità competente il quale conferma che la sentenza del Tribunale bulgaro verrà riconosciuta nello stato di dimora dell'adottante, escluso i casi egli ha dimora in uno stato che ha ratificato la Convenzione d'Aja.
3. documento rilasciato da un autorità competente il quale conferma che l'adottante non è stato privato dalla potestà genitoriale;
4. relazione sociale;
5. certificato medico, rilasciato entro un anno alla domanda di comma 1, composto da un medico, con contenuto: se vi siano ostacoli per gli aspiranti genitori adottivi di adottare un bambino straniero; se il paziente possiede buon stato psicofisico, le malattie precedenti /presenti, se soffre di malattie croniche, veneree, AIDS, tubercolosi o altre letali.
6. certificato penale dell'adottante;
7. coppia di documento d'identità;
8. documento dell'avvenuto pagamento della tassa statale a norma art. 113, comma 5 CF.

(5) Nei casi in cui gli aspiranti genitori adottivi sono coniugi, la relazione sociale contiene indagini di entrambi, inoltre alla domanda va allegato certificato di matrimonio.

(6) Nei casi di comma 1 e quando la domanda è depositata da un'ente autorizzato ai sensi art. 116 CF, alla domanda va allegato il mandato di procura alla mediazione,

compreso delega di rappresentanza dagli adottanti nel procedimento di adozione internazionale .

(7) Il mandato di procura e la delega si depositano al Ministero della Giustizia anche nei casi in cui l'ente a norma art. 116 CF, inizia rappresentare gli adottanti in procedimento già intrapreso mediante:

1. l'autorità centrale;
2. l'ente a norma art. 116 CF, con conferimento di mandato concluso o delega revocata.

(8) Ogni documento è depositato in originale e tradotto in bulgaro, postillato dall'ambasciata o dal consolato bulgaro vigente nello stato. Documento rilasciato da uno stato che ha ratificato la Convenzione, 05.10.1961 riguardante l'abolizione della legalizzazione degli atti pubblici (lgs GU 47, 2000) (GU 45, 2001), va presentato in originale e tradotto in bulgaro validato dal Ministero degli esteri di Repubblica Bulgaria.

(9) Il dispositivo di comma 8 non è obbligatorio nei casi di mediazione di comma 6 e per il documento di comma 4, punto 7.

(10) Nei casi la decorrenza del termine annuale della relazione sociale ai sensi comma 4, punto 4 sia oltrepassato , lo stesso va aggiornato o in caso di impossibilità occorre depositare un documento il quale certifica che la relazione non risulta essere modificata rispetto a quanto già accertato dall'indagine sociale.

(11) Alla domanda depositata da ente a norma art. 116 CF, o dall'autorità centrale va allegata dichiarazione dell'adottante riguardante le caratteristiche del bambino desiderato, conforme al decreto d'idoneità e le disponibilità nei confronti di bambini con bisogni speciali o ritardi nello sviluppo, inoltre alla lettera di motivazione.

Art. 11. (1) La domanda di art. 10, comma 1 si valuta entro un mese dalla deposizione.

(2) In caso la domanda e gli allegati non sono conformi ai dispositivi dell' art. 10, Il Ministero della Giustizia notifica all'autorità centrale o all'ente autorizzato Art. 116 CF e indica di integrare le carenze riscontrate entro un mese. La comunicazione avvisa che il mancato rispetto del termine conclude il procedimento.

(3) Il destinatario chiede i documenti per provvedere all'accordanza secondo le indicazioni.

(4) In caso l'accordanza non avviene entro il termine previsto da comma 2 il procedimento si conclude.

Art. 12. (1) L'adottante viene iscritto al registro di cui all'art. 113, comma 1, punto 2 CF, in base alla domanda e ai documenti allegati , se soddisfa i requisiti dell'art. 78 CF. L'iscrizione avviene entro un mese dalla deposizione della domanda / documenti ai sensi art. 11, comma 2 e in base alla successione della deposizione.

(2) Il Ministero della Giustizia notifica per iscritto all'aspirante genitore adottivo dell'iscrizione avvenuta entro 14 gg. mediante l'ente autorizzato art. 116 CF o per il tramite l'autorità centrale.

(3) In caso di rinuncia all'iscrizione ai sensi art. 113, comma 1, punto 2 CF, all'aspirante genitore adottivo viene notificato il motivo, mediante l'ente di cui all' Art. 116 CF o l'autorità centrale. La rinuncia può essere contestata con ricorso amministrativo in via giurisdizionale .

Art. 13. (1) Ogni adottante viene iscritto al registro sotto numero unico prossimo. I coniugi hanno un numero unico.

(2) Per ogni adottante/coniugi viene creato, mantenuto e conservato un dossier.

(3) Quando vi sono avvenimenti nuovi rilevanti , l'adottante mediante l'autorità central o l'ente autorizzato ai sensi art.116 CF, notifica al Ministero della Giustizia entro il termine di un mese dell'avvenimento o della sua apprensione.

(4) Entro un mese dalla decorrenza della validità del decreto d'idoneità all'adozione ai sensi art. 10, comma 4, punto 1 l'adottante mediante l'autorità centrale o l'ente autorizzato ai sensi art.116 CF, e' obbligato depositare il decreto d'idoneità all'adozione ai sensi art. 10, comma 8. Esclusivamente e solo nel caso in cui l'autorità rilasciante certifica che lo stesso e' in processo di preparazione il termine viene allungato di ulteriori due mesi. Al decreto va allegata la relazione sociale aggiornata o un documento dall'autorità competente il quale certifica che la relazione non risulta essere modificata rispetto a quanto già accertato dall'indagine sociale precedente.

(5) L'adottante conferma per iscritto la disponibilità di adottare un bambino con dimora nella Repubblica di Bulgaria ogni anno dalla data d'iscrizione tramite l'autorità centrale o l'ente autorizzato ai sensi art.116 CF,. La dichiarazione va depositata in originale e tradotta in bulgaro e contiene notificazione se vi sono modifiche alle condizioni già conosciute all'iscrizione o alle caratteristiche del bambino desiderato.

Art. 14. (1) L'adottante o l'autorità competente dello stato di attinenza può chiedere una sospensione temporanea del procedimento per un periodo di 12 mesi.

(2) Durante il periodo di comma 1 non avvengono modifiche nel dossier degli adottanti causa la richiesta di sospensione.

(3) Decorso un mese dal periodo di art.1, l'adottante deposita dichiarazione ai sensi art. 13, comma 5.

(4) In caso la necessità di sospensione ha interferito l'idoneità all'adozione nel decorso del termine di comma 3 inoltre va depositata relazione sociale aggiornata e/o decreto d'idoneità'.

(5) In caso i documenti di comma 3 e 4 non siano depositati presso Il Ministero della Giustizia entro il termine previsto da comma 3, l'adottante viene cancellato dal registro.

(6) Documenti di cui agli art. 1 - 4 sono di tipo e sono depositati mediante l'autorità centrale o l'ente autorizzato ai sensi art.116 CF,.

Art. 15. (1) La cancellazione del registro accade in caso:

1. su richiesta dell'adottante;
2. in caso di sospensione dell'idoneità;
3. nei casi di cui all'art. 37, comma 4;
4. quando manca la deposizione del decreto d'idoneità entro i termini previsti dall' art. 13, comma 4;
5. quando manca la deposizione del decreto d'idoneità di cui all' art. 13, comma 5 entro due anni consecutivi;
6. nei casi di cui all' art. 14, comma 5;
7. con il decesso;
8. quando l'adozione di un bambino con dimora nella Repubblica di Bulgaria sia concluso.

(2) La cancellazione dei coniugi avviene nei casi il dispositivo di comma 1 sia valido per entrambi.

(3) La richiesta di cancellazione dal registro presso Il Ministero della Giustizia viene inoltrata mediante l'autorità centrale o tramite l'ente autorizzato ai sensi art.116 CF,.

(4) Nei casi di cui a comma 1, punto 3 - 6 la cancellazione avviene d'ufficio.

(5) Nei casi di comma 1, punto 1, 2, 7 e 8 la cancellazione avviene dopo la presentazione dei documenti relativi in originale e con la traduzione autentica in bulgaro.

(6) Il Ministero della Giustizia notifica per iscritto all'autorità centrale di competenza o all'ente autorizzato ai sensi art.116 CF, della cancellazione avvenuta ai sensi comma 4.

(7) Quando la cancellazione avvenuta ai sensi comma 1, punto 1 - 7 e' su richiesta il Ministero restituisce i documenti in originale all'autorità centrale o all'ente mediatore autorizzato ai sensi art.116 CF,. Nel dossier rimane conservata la fotocopia dei documenti.

(8) Nei casi in cui il procedimento di adozione sia aperto e accade una condizione ai sensi di comma 1, il procedimento viene chiuso. Il Ministero della Giustizia avvisa l'autorità centrale e l'ente autorizzato ai sensi art.116 CF,. Se il procedimento e' in Tribunale, Il Ministero della Giustizia informa che la cancellazione sia avvenuta.

SEZIONE IV

REGISTRO DEGLI ADOTTANTI AI SENSI ART. 113, COMMA 1, PUNTO 3 CF

Art. 16. (1) L'adottante con dimora nella Repubblica di Bulgaria che desidera adottare bambino con dimora all'estero inoltra domanda al Ministero della Giustizia. La domanda può essere depositata mediante l'ente autorizzato all'art. 116 CF.

(3) La domanda contiene:

1. presentazione breve dell'adottante - nome, cittadinanza, numero di documento d'identità, data e posto di nascita, indirizzo e residenza;
2. breve stato di famiglia dell'adottante;
3. informazione riguardo lo stato economico e sociale dell'adottante;
4. lettera di motivazione all'adozione;
5. lo stato di dimora del bambino, nel quale inoltrare la domanda di adozione e le caratteristiche del bambino desiderato;
6. firma del richiedente.

(4) allegati alla domanda:

1. l'assenso rilasciato dal Direttore dell'Agenzia dei servizi sociali ai sensi art. 86 CF;
2. relazione sociale;
3. documento rilasciato dall'autorità territoriale competente il cui conferma che l'adottante non è stato privato dalla potestà genitoriale;
4. certificato medico, rilasciato entro un anno alla domanda di comma 1, composto da un medico, con contenuto: se vi siano ostacoli per gli aspiranti genitori adottivi di adottare un bambino straniero; se il paziente possiede buon stato psicofisico, le malattie precedenti /presenti, se soffre di malattie croniche, veneree, AIDS, tubercolosi o altre letali.
5. certificato penale dell'adottante;
6. coppia autentica di documenti d'identità;
7. documento per il pagamento della tassa statale, avvenuto a norma art. 113, comma 5 CF.

(4) Nei casi in cui gli aspiranti genitori adottivi sono coniugi, la relazione sociale contiene indagini di entrambi, inoltre alla domanda va allegato certificato di matrimonio.

(5) Nei casi di comma 1 e quando la domanda è depositata da un'ente autorizzato ai sensi art. 116 CF, alla domanda va allegato il mandato di procura alla mediazione compreso delega di rappresentanza nel procedimento di adozione internazionale dagli adottanti.

(6) Ogni documento e' depositato in originale e tradotto nella lingua dello stato di dimora del bambino, postillato conforme all' ordinamento nello stato. In caso lo stato di dimora ha ratificato la Convenzione, 05.10.1961 riguardante l'abolizione della legalizzazione degli atti pubblici, i documenti rilasciati in Bulgaria sono convalidati con l'appostillato , mentre la traduzione viene convalidata in base all'ordinamento rilevante dello stato di dimora del bambino. Questi requisiti escludono i documenti di comma 5.

Art. 17. (1) La domanda viene esaminata entro un mese dalla deposizione.

(2) In caso la domanda e gli allegati non sono conformi ai dispositivi dell' art. 16, Il Ministero della Giustizia notifica all'adottante o l'ente autorizzato all'art. 116 CF e indica di integrare le carenze riscontrate entro un mese. La comunicazione avvisa che il mancato rispetto del termine conclude il procedimento.

(3)) Il destinatario chiede la restituzione dei documenti per provvedere all'accordanza secondo le indicazioni.

(4) In caso l'accordanza non avvenga entro il termine previsto di comma 2 il procedimento si conclude.

Art. 18. (1) L'adottante viene iscritto al registro di art. 113, comma 1, punto 3 CF, se soddisfa i requisiti per l' adozione del CF. L'iscrizione avviene entro un mese dalla deposizione della domanda / I documenti ai sensi art. 17, comma 2 e in base alla successione della loro deposizione.

(2) Il Ministero della Giustizia notifica all'aspirante genitore adottivo che l'iscrizione e' avvenuta tramite l'ente autorizzato art. 116 CF . Si notifica anche al Direttore dell'Agenzia di assistenza sociale il cui ha rilasciato l'assenso ai sensi art. 86, comma 5 CF. In caso di rinuncia , all'adottante viene notificato il motivo mediante l'ente all' art. 116 CF . La rinuncia puo' essere contestata con ricorso amministrativo in via giurisdizionale .

(3) Ogni adottante viene iscritto al registro sotto numero unico prossimo. I coniugi hanno un numero unico.

(4) Per ogni adottante/coniugi viene creato, mantenuto e conservato un dossier.

Art. 19. (1) Quando vi sono avvenimenti nuovi rilevanti , l'adottante mediante l'ente autorizzato ai sensi art.116 CF, notifica al Ministero della Giustizia l'avvenimento entro 14 gg. dalla decorrenza .

(2) La Direzione di assistenza sociale notifica al Ministero della Giustizia di ogni avvenimento che ha modificato le condizioni per l'assenso ai sensi art. 86 CF, compreso la sua sospensione, il rilascio di nuova relazione sociale o il rilascio di un' assenso nuovo entro il termine di 14 gg. dalla sua decorrenza o dalla sua conoscenza.

Art. 20. (1) Il Ministero della Giustizia notifica all'autorita' competente dello stato di dimora del bambino il dossier con i documenti in originale e con lettera composta dal Ministero e

tradotta in inglese o nella lingua ufficiale dello stato di dimora del bambino . Coppia dei documenti dell'adottante viene conservata.

(2) Con la lettera di comma 1 si chiede l'invio del dossier del bambino con foto di figura intera presso Il Ministero della Giustizia quando l'adottante proposto sia abbinato , inoltre l'informazione degli atti che spetta all'adottante intraprendere.

(3) Il Ministero della Giustizia avvisa immediatamente , mediante l'ente autorizzato ai sensi art.116 CF, , l'adottante in caso sia necessario spedire ulteriori documenti/informazione , richiesti dall'autorita' competente dello stato di dimora del bambino. L'adottante e' obbligato rispettare il termine indicato.

Art. 21. (1) Quando al Ministero della Giustizia e' notificato l'abbinamento che propone un determinato bambino , la notifica viene tradotta e una copia dei documenti inviata all'Agenzia di assistenza sociale , la quale entro 14 gg. esprime la propria opinione a proposito la riuscita dell'abbinamento riguardo la disponibilita' dell'adottante e le caratteristiche del bambino proposto.

(2) All'adottante vanno notificati i documenti del bambino mediante l'ente autorizzato ai sensi art.116 CF,, il quale seguito dall'ente stesso prende la decisione di consentire o negare l'abbinamento.

(3) L'adottante deposita presso Il Ministero della Giustizia una dichiarazione convalidata da notaio dell'assenso /dissenso conforme ai sensi art. 16, comma 6 , entro 2 mesi dalla ricezione dei documenti di comma 2. Il termine sovracitato decorre in caso non sia nominato un altro termine piu' corto dello stato di dimora del bambino.

(4) Il Ministero della Giustizia notifica all'autorita' competente dello stato di dimora del bambino il dissenso all'abbinamento.

(5) In caso Il Ministero della Giustizia non riceve risposta entro il termine previsto da comma 3, l'adottante viene cancellato dal registro e la cancellazione va notificata all'autorita competente dello stato di dimora del bambino.

Art. 22. (1) Quando lo stato di dimora non ha ratificato la Convenzione d'AJA l'assenso di adozione viene notificato all'autorita' competente. Quando lo stato di dimora ha ratificato la Convenzione d'AJA, l'assenso di adozione viene notificato insieme alle relazioni ai sensi art. 21, comma 1 e la domanda depositata alla CAI, la quale valuta ed esprime la propria opinione a proposito l'adozione al Ministro della Giustizia.

(2) In base all'opinione della CAI, il Ministro della Giustizia consente o dissente l'invio del provvedimento di adozione.

(3) Il dissenso del Ministro viene notificato all'adottante e all'autorita' competente dello stato di dimora del bambino e puo' essere contestato con ricorso amministrativo in via giurisdizionale.

(4) L'assenso dell'invio del provvedimento di adozione dato dal Ministro della Giustizia viene notificato all'autorita' competente dello stato di dimora del bambino dal Ministero della

Giustizia con lettera, composta dal Ministero e tradotta in inglese o nella lingua ufficiale dello stato di dimora del bambino. L'invio dei documenti viene notificato all'adottante mediante l'ente autorizzato ai sensi art.116 CF, .

(5) Entro un mese dalla conclusione del procedimento , l'adottante deposita presso Il Ministero della Giustizia mediante l'ente autorizzato ai sensi art.116 CF, l'assenso dell'invio del provvedimento di adozione . Quando lo stato di dimora del bambino ha ratificato la Convenzione d'AJA, si deposita dichiarazione ai sensi art.23 della Convenzione con traduzione autentica in bulgaro. Quando lo stato di dimora del bambino non ha ratificato la Convenzione d'AJA, si deposita coppia validata dell'assenso dell'invio del provvedimento di adozione , con traduzione autentica in bulgaro.

Art. 23. (1) La cancellazione del registro accade in caso:

1. su richiesta dell'adottante;
2. in caso di sospensione dell'idoneità per scaduta validità o sospensione dell'assenso d'iscrizione;
3. di decesso;
4. quando l'adozione di un bambino con dimora all'estero sia concluso.
5. nei casi di cui all' art. 21, comma 5;

(2) La cancellazione dei coniugi avviene nei casi il dispositivo di comma 1 sia valido per entrambi.

(3) La cancellazione dal registro presso Il Ministero della Giustizia viene dopo la deposizione dei documenti relativi.

(4) Il Ministero della Giustizia da notifica all'adottante tramite l'ente autorizzato ai sensi art.116 CF, , alla Direzione di assistenza sociale e all'autorità di competenza dello stato di dimora del bambino della cancellazione avvenuta .

SEZIONE V

REGISTRO PUBBLICO DEGLI ORGANIZZAZIONI AUTORIZZATI NELLA MEDIAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE

Art. 24. (1) L'iscrizione nel registro degli organizzazioni autorizzati ai sensi art.116 CF, nella mediazione in materia di adozione internazionale dal Ministro della Giustizia viene fatta d'ufficio.

(2) L'iscrizione nel registro di ogni organizzazione autorizzata avviene entro un mese dalla sua autorizzazione con un numero unico prossimo.

(3) Per ogni organizzazione autorizzata si crea, mantiene e conserva un dossier di accredito.

(4) La cancellazione dell'organizzazione autorizzata avviene d'ufficio al suo cessamento attività ai sensi art. 116, comma 3 CF.

CAPO III

L'OTTENIMENTO DEL CONSENSO SULL'ADOZIONE DI UN BAMBINO CON DIMORA NELLA REPUBBLICA DI BULGARIA DA PERSONA CON DIMORA ALL'ESTERO

SEZIONE I

CAUSE PER L'ADOZIONE

Art. 25. Un bambino con dimora nella Repubblica di Bulgaria può essere adottato da persona con dimora all'estero se conforme ai dispositivi dell'art. 110 CF,.

Art. 26. (1) Persona con dimora all'estero che desidera adottare un bambino con dimora nella Repubblica di Bulgaria, dovrebbe essere conforme ai dispositivi dell'art. 111 CF,.

(2) La persona di comma 1 dovrebbe essere in possesso di decreto d'idoneità di adozione dallo stato di dimora.

SEZIONE II

NOMINARE L'ADOTTANTE APPROPRIATO

Art. 27. La Direzione "Tutela giuridica internazionale dei minori e adozioni internazionali" esamina la possibilità di effettuare l'adozione abbinando i bambini e gli adottanti iscritti ai registri, compila rapporti e li deposita all'attenzione della CAI, la quale prende le decisioni.

Art. 28. (1) CAI valuta gli abbinamenti entro 60 gg dall'iscrizione dei bambini nel registro ai sensi art. 113, comma 1, punto 1 CF, in base al numero prossimo, alle preferenze espresse, inoltre alle condizioni importanti per il loro interesse.

(2) I rapporti dei bambini si esaminano in base al numero prossimo dell'iscrizione e si abbinano ai rapporti degli adottanti e le condizioni imposti dagli assenti a norma art. 26, comma 2.

(3) Per decidere l'abbinamento la CAI esamina tutti candidati appropriati.

(4) la decisione della CAI e' basata sui criteri di comma 1, ma inoltre influenzata dalla capacita' degli aspiranti adottanti di concedere al bambino benessere psicofisico e sociale , cosi come dalla personalita' dell'adottante e altri fattori importanti per l'adozione. L'informazione che viene presa in considerazione e' contenuta negli indagini e rilasciata dall'autorita' competente.

(5) La decisione contiene il motivo, dati del bambino e dell'adottante e viene segnalata nel verbale della riunione.

(6) Quando la CAI nota circostanze di cui all'art. 112, comma 6 CF,, informa il Ministro della Giustizia della necessita' di inoltrare le misure speciali di adozione.

Art. 29. (1) Per le decisioni prese a norma art. 28, comma 5 si rilascia rapporto all'attenzione del Ministro della Giustizia con la proposta di definire l'adottante adatto. Il rapporto contiene dati dei bambini all'art. 28, comma 6, dei quali occorre acquisire misure speciali di adozione.

(2) Il Ministro nomina o motivando dissente la proposta del adottante appropriato ,scelto dalla CAI in caso non siano osservati i dispositivi dell'art.28, comma 4. In caso di dissenso la CAI esamina di nuovo il rapporto del bambino.

(3) In caso di assenso dell'adottante proposto , il Ministro della Giustizia rilascia consenso di avviare provvedimento di adozione.

Art. 30. (1) Quando l'adottante ha la dimora in uno stato che ha ratificato la Convenzione d'Aja si notifica all'autorita' centrale dello stato di provenienza e all'ente autorizzato ai sensi art.116 CF, il consenso di avviare provvedimento di adozione, la relazione del bambino e certificato che valida la foto figura intera del bambino. Quando occorre possono essere inviati anche altri dati o video rilevanti.

(2)) Quando l'adottante ha la dimora in uno stato che non ha ratificato la Convenzione d'Aja si notifica il rapporto del bambino di comma 1 all'ente autorizzato ai sensi art.116 CF, .

Art. 31. (1) Entro due mesi dalla ricezione del certificato ai sensi art. 29, comma 3, l'autorita' centrale dello stato di dimora dell'adottante dovrebbe depositare presso Il Ministero della Giustizia una dichiarazione di assenso/dissenso di avviare provvedimento di adozione con il bambino indicato.

(2) Nello stesso termine , presso il Ministero della Giustizia, per il tramite l'autorita' centrale o l'ente autorizzato ai sensi art.116 CF,, dall'adottante dovrebbe pervenire l' assenso/dissenso di avviare provvedimento di adozione con il bambino indicato.

(3) L'assenso di avviare provvedimento di adozione viene annunciato mediante dichiarazione vidimata da un notaio dove l'adottante dichiara di essere a conoscenza dello stato di salute del bambino, di conoscere le conseguenze dell'adozione, di avere effettuato l'

incontro con il bambino e di dare il consenso all'invio del procedimento giudiziale. Alla dichiarazione va allegata:

1. dichiarazione validata da notaio di non sottoporre il bambino a trattamento sperimentale, né di permettere che parti del suo corpo siano donati da vivente.
2. dichiarazione all'art. 89, comma 6 CF,;
3. documento di avvenuto pagamento della tassa statale di cui all' art. 117, comma 4 CF,;
4. documento , il quale certifica che ogni sei mesi dall'adozione per una durata di due anni, l'ente dello stato di dimora dell'adottante si impegna ad inviare osservazioni per lo sviluppo postadottivo subito dal bambino adottato.

(4) I documenti rilasciati all'estero sono conformi all' art. 10, comma 8.

(5) Il termine di comma 1 può essere allungato di un mese esclusivamente e considerando pervenuta domanda a norma art. 10, comma 1 o 2 presso il Ministero della Giustizia prima dalla decorrenza di comma 1, la quale giustifica circostanze , che impediscono il consenso/dissenso di avviare il provvedimento giudiziale di adozione.

Art. 32. (1) Entro il termine previsto all' art. 31, comma 1, l'adottante è obbligato effettuare l'incontro con il bambino dalla durata non meno di 5 gg.

(2) Se l' incontro di comma 1 non può essere effettuato per cause di malattia, difficoltà economiche, impegni di lavoro urgenti o impossibilità di organizzare il viaggio , l' adottante deposita dichiarazione validata da notaio, che accetta il rischio della provenienza , il futuro sviluppo e condizione psicofisica del bambino e giustifica l' impedimento dell'incontro.

(3) Nei casi di comma 2, l'incontro può essere effettuato da uno dei coniugi e/o di una durata breve.

(4) L'adottante per il tramite l'autorità centrale o l'ente autorizzato ai sensi art.116 CF,, informa per iscritto Il Ministero della Giustizia di volere effettuare l'incontro 7 gg. in anticipo dal periodo scelto.

(5) Il Ministero della Giustizia in base alle caratteristiche del bambino può esigere dall'ente autorizzato ai sensi art.116 CF,, oltre al traduttore di assicurare anche uno specialista competente.

(6) Il Ministero della Giustizia collabora all'incontro :

1. notificando al dirigente dell'istituto o della casa di accoglienza , dove il bambino è accolto o all'Agenzia di assistenza sociale (quando il bambino è in famiglia affidataria) il periodo dell' incontro e le persone che parteciperanno;
2. esigendo dalla persona di punto 1 di informare l'assistente sociale prevalente del caso per l'incontro in arrivo. L'assistente dopo l'incontro informa per iscritto il Ministero della

Giustizia quando , come, dove e tra chi' e' avvenuto il contatto e altri avvenimenti di importanza.

SEZIONE III

L'ASSENSO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA DI AVVIARE PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE

DEPOSITO DELLA DOMANDA PRESSO IL TRIBUNALE

Art. 33. (1) Entro 14gg dalla deposizione dei documenti all'art. 31 e art. 32, comma 6, punto 2 o dopo che essi siano accordati ed integrati, il Ministro della Giustizia da il suo assenso di avviare provvedimento di adozione ai sensi art. 117, comma 1 CF,.

(2) il Ministro della Giustizia rinuncia di avviare provvedimento di adozione quando:

1. determina condizioni che non sono nell'interesse del bambino;
2. considera notevoli le violazioni nel procedimento di adozione.

(3) Il dissenso del Ministro viene notificato all'adottante e all'autorita' centrale o all'ente autorizzato ai sensi art.116 CF, e puo' essere contestato con ricorso amministrativo in via giurisdizionale. In questo caso la CAI esamina il rapporto del bambino di nuovo.

(4) In caso l'adottante ha dato l'assenso, ma entro due mese dalla decorrenza del termine all'art. 31 non viene consegnato l'assenso/dissenso dall'autorita' centrale, si intraprendono gli atti di art. 37.

Art. 34. (1) Entro 7 gg. dalla comunicazione per l'assenso di adozione del Ministro della Giustizia , l'adottante mediante l'ente autorizzato ai sensi art.116 CF, o l'autorita' centrale deposita domanda di adozione presso il Tribunale Civile di Sofia tramite il Ministero della Giustizia. Alla domanda va allegato documento di avvenuto pagamento della tassa statale, dovuta al Tribunale ai sensi c.p.c.

(2) Il Ministero della Giustizia invia la domanda e i documenti del bambino e dell'adottante al Tribunale entro 7 gg. dalla ricezione dei documenti di comma 1. Una coppia del dossier del bambino e dell'adottante viene conservata.

Art. 35. (1) Coppia autentica del decreto di ammissione all' adozione si deposita dall'adottante o dall'ente autorizzato all' art. 116 CF, presso il Ministero della Giustizia entro 7 gg. dall'entrata in vigore.

(2) Entro 14 gg dalla ricezione dei documenti di comma 1 ,ai sensi del decreto entrato in vigore il Ministro della Giustizia rilascia certificato che l'adozione e avvenuta conforme alla Convenzione d'Aja e questo si consegna all'adottante per il tramite l'ente autorizzato ai sensi art.116 CF, o l'autorita' centrale.

Art. 36. (1) L'adottante mediante l'autorità centrale o l'ente autorizzato ai sensi art.116 CF, ha l'obbligo di presentare presso Il Ministero della Giustizia relazione, la quale osserva lo sviluppo subito dal bambino adottato nei due anni postadottivi.

(2) La relazione deve essere conforme all'art. 10, comma 8.

SEZIONE IV

DISSENSO DELL'ADOTTANTE DI PROVVEDERE ALL'ADOZIONE

Art. 37. (1) In caso di dissenso dell'adottante , mancata risposta o nei casi dell'art. 33, comma 4 la CAI intraprende atti per la nomina di altro adottante appropriato .

(2) Il dissenso deve contenere dichiarazione di volere continuare la partecipazione nei procedimenti di adozione e le caratteristiche del bambino che desidera adottare o dichiarazione di volere la cancellazione dal registro ai sensi art. 113, comma 1, punto2 CF,.

(3) Entro un mese dal dissenso l'adottante viene iscritto sotto numero unico prossimo nuovo.

(4) L'adottante viene cancellato dal registro, se la risposta non avviene nei termini previsti dall' art. 31.

(5) L'adottante mantiene lo stesso numero unico, in caso il dissenso e' causato da problemi di salute del bambino, dei quali l'adottante non e' stato informato o non corrispondono alle caratteristiche del bambino che egli ha dichiarato essere disposto ad accettare.

SEZIONE V

L'ASSENSO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA DI ADOZIONE DI BAMBINO DA PERSONE ALL' ART. 82, COMMA 2 CF,

Art. 38. (1) Per l'adozione del bambino del coniuge da persona con dimora all'estero, così come da persona all' art. 82, comma 2 CF, si applicano i dispositivi dell'art. 10 e 11.

(2) La domanda di adozione all'art. 10, comma 1 contiene anche i dati del bambino , compreso l'indirizzo attuale. Inoltre ai documenti di cui all'art. 10, comma 4 alla domanda va allegato:

1. atto di nascita' del bambino;
2. certificate medico, il quale indica lo stato psicofisico del bambino;
3. assenso scritto dai genitori ,con firme validate da notaio o atto di morte;

(3) Il Ministero della Giustizia nel termine dell'art. 11, comma 1 esige dalla Direzione dei servizi sociali territoriali il rapporto riguardo l'adozione richiesta.

Art. 39. (1) L'adottante e il bambino non si iscrivono ai registri di adozione internazionale.

(2) In base ai documenti pervenuti all'art. 38 si rilasciano rapporti del bambino e dell'adottante, che vanno depositati presso la CAI, la quale fa la scelta dell'adottante appropriato. La CAI prende la decisione a norma art. 28, comma 4, considerando che l'adottante e' persona all' art. 82, comma 2 CF, e esiste la dichiarazione d'assenso espressa dai genitori del bambino.

(3) Il procedimento avviene a norma art. 29 - art. 36, escluso il dispositivo dell'art. 32 , l'incontro personale non e' necessario.

CAPO IV

MISURE SPECIALI DI ADOZIONE

SEZIONE I

PUBBLICAZIONE ED ACCESSO ALL'INFORMAZIONE

Art. 40. (1) Nei casi dell' art. 112, comma 6 CF, il Ministro della Giustizia acquisisce misure speciali di adozione per il tramite:

1. pubblicare sul sito internet del Ministero la lista dei bambini di cui la CAI ha constatato vi siano le condizioni dell' art. 112, comma 6 CF, il mese precedente.

La lista viene pubblicata una volta al mese tra 25-30 .

2. fornire tutta la informazione del bambino indicato, richiesta da ente autorizzato all'art. 116 CF,.

(2) La norma e le condizioni per fornire, raccogliere ed usare informazione dei bambini della lista di comma 1, punto 1 , compreso la deposizione di domande e documenti per l'adozione di essi sono definiti mediante ordinanza dal Ministro della Giustizia , la quale e' pubblicata sul sito del Ministero.

(3) L'ente autorizzato ai sensi art.116 CF fornisce i materiali /l' informazione di ogni bambino all' ente autorizzato straniero, il quale usa i dati personali immediate o ricevute di ogni bambino, al solo scopo di adozione e in rispetto alla Legge sulla protezione dei dati personali . Non e' ammissibile pubblicare dati/ informazioni del bambino via internet su siti con identificazione non garantita dai certificati digitali dall' ente autorizzato .

- (4) L'ente autorizzato ai sensi art.116 CF restituisce i materiali /l'

informazione di comma 1, punto 2, se entro due mesi non viene depositata domanda di adozione del bambino di comma 1, punto1 presso il Ministero della Giustizia , così come in caso di dissenso all'adozione del bambino indicato.

DOMANDA MEDIANTE MISURE SPECIALI ACQUISITI

Art. 41 La domanda di adozione di bambino del quale sono acquisiti le misure speciali, può essere depositata anche da adottante non iscritto nel registro dell' art. 113, comma 1, punto2 CF, per il tramite ente autorizzato all' art. 116 CF. La domanda contiene i nomi, data di nascita, diagnosi e condizioni del bambino, numero del profilo sul sito internet del Ministero della Giustizia .

Art. 42. (1) L'adottante non iscritto nel registro deposita domanda di adozione ai sensi art. 41, la quale contiene i dati ai sensi art. 10, comma 3. Alla domanda vanno allegati i documenti dell'art. 10, comma 6 , così come un documento, il quale certifica che l'adottante ha inoltrato richiesta di intraprendere l'indagine ai fini di adottare il bambino indicato.

(2) La domanda viene esaminata immediatamente. In caso di carenze nella domanda o negli allegati il Ministero della Giustizia notifica all'ente autorizzato ai sensi art.116 CF, e indica di integrare entro un mese . La prima valutazione della domanda di comma 1 avviene anche nei casi ella non è conforme ai dispositivi dell' art. 10, comma 8 e può essere inoltrata alla CAI, la quale può prendere la decisione di accordanza.

(3) Dopo la notificazione che la domanda è accordata, l'adottante mediante l'ente autorizzato ai sensi art.116 CF,, deposita i documenti dell'art. 10 per l'iscrizione al registro ai sensi art. 113, comma 1, punto 2 CF. I documenti conformi all'art. 10, comma 8 vanno depositati in rispetto ai termini indicati nell' ordinanza a norma art. 40, comma 2. In caso i documenti non vengono depositati entro i termini previsti dall'ordinanza a norma art. 40, comma 2, il procedimento viene concluso e il profilo del bambino viene pubblicato di nuovo sul sito internet del Ministero della Giustizia.

(4) In caso la domanda non venne ammessa, all'adottante viene notificato il motivo mediante l'ente autorizzato ai sensi art.116 CF. Il dissenso può essere contestato con ricorso amministrativo in via giurisdizionale.

(5) In caso la domanda venne ammessa , l'adottante viene iscritto al registro dell'art. 113, comma 1, punto 2 in base alla domanda e i documenti depositati a comma 3. L'iscrizione avviene il giorno il quale l'ultimo documento richiesto sia consegnato presso Il Ministero della Giustizia.

Art. 43. (1) L'adottante iscritto a norma art. 113, comma 1, punto2 CF, deposita la domanda ai sensi art. 41 e la raccomandazione dai specialisti coi quali coopera riguardo la sua capacità di soddisfare le esigenze per il bambino indicato.

(2) La domanda viene esaminata immediatamente. In caso di carenze nella domanda o allegati Il Ministero della Giustizia notifica all'ente autorizzato ai sensi art.116 CF, e indica di integrare entro un mese . La prima valutazione della domanda di comma 1 avviene anche nei casi ella non e' conforme ai dispositivi dell' art. 10, comma 8 e puo' essere inoltrata alla CAI, la quale puo' prendere la decisione di accordanza .

(3) Dopo la notifica che la domanda e' accordata, l'adottante mediante l'ente autorizzato ai sensi art.116 CF,, deposita i documenti di comma 1 rispettando i termini dell' ordinanza a norma art. 40, comma 2, e in conformita' all'art. 10, comma 8.

(4) In caso la domanda non venne ammessa, all'adottante viene notificato il motivo mediante l'ente autorizzato ai sensi art.116 CF. Il dissenso puo' essere contestato con ricorso amministrativo in via giurisdizionale.

(5) In caso le caratteristiche del bambino di cui all'art. 40, comma 1, punto1 non sono conformi al decreto d'idoneita' dell'adottante, egli consegna decreto d'idoneita' attuato nei termini previsti dell' ordinanza a norma art. 40, comma 2, e in conformita' all'art. 10, comma 8.

(6) In caso la deposizione di comma 3 e 5 nei termini previsti dell' ordinanza a norma art. 40, comma 2 non accadde, il procedimento viene concluso e il profilo del bambino viene pubblicato di nuovo sul sito internet del Ministero della Giustizia.

Art. 44. (1) Il decreto d'idoneita' rilasciato dopo l'iscrizione o attuato a norma art. 43, comma 3 e 5 e il rapporto del bambino vanno depositati immediatamente alla CAI.

(2) La CAI decide a norma art. 28, comma 4, considerando che si tratta di bambino per il quale sono acquisiti le misure speciali di adozione.

(3) Il procedimendo si realizza a norma art. 29 – art. 36.

ULTERIORI DISPOSITIVI DEL DECRETO

§ 1. Ai sensi di questo decreto:

1. „L'autorita' centrale" e' l'organo centrale incaricato dallo stato ai sensi art. 6 della Convenzione d'Aja .

2. „Relazione sociale" e' l'indagine svolta dai servizi territoriali di competenza dello stato di dimora dell'adottante che contiene: l'identita' dell'adottante ; l'idoneita' all'adozione ; le caratteristiche individuali; titolo di studio e professione; stato di famiglia e salute; stato economico, sociale e condizioni di vita; membri della famiglia; sato di salute dei membri e come si relaziona con l'adozione; motivo dell'adozione; caratteristiche del/i bambini che l'adottante e' idoneo adottare; altri circostanze richieste nell' ordinamento . L'indagine di

adottante con dimora nella Repubblica di Bulgaria viene svolto dai servizi sociali del territorio di residenza.

3. „Rapporto del bambino“ e' il rapporto composto dal Ministero della Giustizia e contiene: l'identita' del bambino , stato sociale e salute dei genitori , storia di famiglia e misure di protezione , assensi all'adozione e approvazione legale, stato di salute, valore storico documentale , bisogni speciali, sviluppo psicofisico, altri circostanze rilevanti.

4. „Dossier del bambino“ e' il dossier del bambino composto e consegnato dall' Agenzia territoriale di competenza per l'iscrizione nel registro ai sensi art. 113, comma 1, punto 1 CF,, cosi' come gli aggiornamenti ed integrazioni depositati ulteriormente. Il dossier contiene anche le comunicazioni tra enti ed autorita'.

5. „Dossier dell'adottante “ e' il dossier creato alla domanda dell'adottante per l'iscrizione nel registro ai sensi art. 113, comma 1, punto 2 и 3 CF, cosi' come gli aggiornamenti ed integrazioni depositati ulteriormente. Il dossier contiene anche le comunicazioni tra enti ed autorita'.

6. „Dossier di accredito“ e' il dossier, creato alla domanda e gli allegati di rilascio autorizzazione nella mediazione di adozione internazionale da ONLUS, l'autorizzazione stessa, cosi' come gli aggiornamenti ed integrazioni depositati ulteriormente. Il dossier contiene anche le comunicazioni tra enti ed autorita'.

7. „traduzione autentica in bulgaro“ e' la traduzione rilasciata da ditta' con attivita' di traduzione , la quale coopera con il Ministero degli esteri.

DISPOSITIVI FINALI

§ 2. D.lgs N° 13 , 2009 riguardo l'ottenimento del consenso di adozione internazionale e le modalita' operative per la tenuta dei registri sull' adozione internazionale (GU, n. 80 ,2009) viene abrogata

§ 3. Il Decreto viene emanato a norma art. 112, comma 2, punto 3 in aggiunta comma 6 e art. 113, comma 4 ,CF e art. 84, comma 3 , del Diritto internazionale privato comunitario e entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella GU.

Ministro: Cristo Ivanov